



UNIONCAMERE

SG/PS

Alle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura**VIA PEC****LORO SEDI**

A InfoCamere s.c.p.a.

ROMA

Oggetto: Articolo 37 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni nella legge 11 settembre 2020 n.120: "Disposizioni per favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra pubbliche amministrazioni, imprese e professionisti".

L'articolo 37 del decreto legge 26 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020 n. 120, ha aggiunto un comma all'articolo 16 del decreto del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quale stabilisce quanto segue: "*...i soggetti di cui al comma 6, che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato all'ufficio del registro delle imprese ai sensi del comma 6-ter, sono sottoposti alla sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, in misura raddoppiata. L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'irrogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580*".

La norma ha, quindi, previsto che all'impresa che non abbia dichiarato al registro delle imprese il proprio domicilio digitale venga:

- a) irrogata una sanzione amministrativa;
- b) contestualmente, attribuito d'ufficio un nuovo domicilio digitale.

La norma, pertanto, ha previsto che il nuovo e diverso domicilio digitale che sarà assegnato dall'ufficio del registro delle imprese è attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore erogato da InfoCamere.

Al fine di consentire l'attuazione di tale disposizione è stato necessario che InfoCamere individuasse, con il supporto di Agid, le modalità di realizzazione di un servizio ai sensi del regolamento eIDAS (UE n. 910/2014) con le peculiari caratteristiche previste dalla norma: un domicilio digitale presso il cassetto digitale dell'imprenditore.

Una volta concluso questo processo Unioncamere, ha costituito un gruppo di lavoro composto da rappresentanti di InfoCamere e da alcuni conservatori, per individuare modalità uniformi e condivise di attuazione della normativa sopra richiamata e, soprattutto, per mettere a

